



I.R.F.A.- CONFARTIGIANATO  
Soc. Cons. a R.L.

## COMUNICATO

Oggetto: formazione apprendistato

L'art. 23 della L. n. 133/2008, conversione in legge del D.L. n. 112/2008, al secondo comma introduce una sostanziale modifica alla disciplina dell'apprendistato professionalizzante per quanto concerne gli aspetti formativi, introducendo nel corpus dell'art. 49, d. lgs. n. 276/2003 il nuovo comma 5 ter. Con tale norma viene infatti data la possibilità alla contrattazione collettiva di qualsiasi livello e agli Enti Bilaterali di dettare integralmente la disciplina della formazione in apprendistato per quelle imprese che sceglieranno di effettuare una formazione esclusivamente aziendale.

### **Il Consorzio Formazione & Lavoro, Formart scarl, Irfa Rimini,**

Enti di formazione accreditati presso la Regione Emilia Romagna per la formazione degli apprendisti, in merito a questo specifico punto, valutate le interpretazioni più accreditate e alla luce dell'attuale contrattazione collettiva, nonché delle diverse Circolari Ministeriali e varie risposte ad Interpelli

Premesso che

- il nuovo comma 5 ter dell'art. 49, d. lgs. n. 276/2003 (introdotto dal citato art. 23, l. n. 133/2008) precisa che i contratti collettivi cui è rimessa l'individuazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante “definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo”;
- il Ministero del lavoro con circolare n. 27 del 2008 ha chiarito che, sebbene la previsione del comma 5 ter sia immediatamente operativa, la possibilità della formazione integralmente aziendale prevista da tale norma “è condizionata alla circostanza che i contratti collettivi o gli enti bilaterali abbiano determinato o determinino, per ciascun profilo formativo «la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo»”

ritengono che

1. i CCNL idonei ad ammettere la formazione integralmente aziendale a norma del comma 5 ter siano solo quelli che disciplinano compiutamente tutti gli aspetti della formazione di cui al medesimo comma 5 ter e cioè «la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo»
2. allo stato attuale nessun CCNL, ad eccezione dell'accordo integrativo provinciale del Turismo, valido solamente per la provincia di Rimini e finalizzato all'assunzione degli apprendisti “stagionali”, contenga tutti gli elementi per rendere applicabili le disposizioni di cui all'art. 23 comma 2 del Decreto Legge n. 112/08 convertito nella Legge n.133/08;
3. non vi siano le condizioni per l'applicazione delle norme suddette senza che le imprese possano correre rischi in caso di verifiche da parte degli Organi Ispettivi preposti;

4. sia da privilegiarsi, in tutti i casi possibili, l'applicazione del canale classico di formazione consolidato da quasi tre anni di esperienza sul campo e attuato, nella nostra Regione, attraverso l'applicazione del Catalogo formativo per l'apprendistato pubblicato sul sito [http://193.43.193.36/nuovo\\_catalogo\\_app/](http://193.43.193.36/nuovo_catalogo_app/)
5. si debba prestare estrema attenzione nei confronti di proposte formative che, sfruttando le potenzialità della L. 133/2008, sono dettate da mere logiche commerciali senza che si tenga conto delle reali esigenze delle aziende e della loro messa in sicurezza;
6. siano da considerare assolutamente non adeguati quei "pacchetti" formativi che, al di fuori di un contesto giuridico-normativo consolidato, possano mettere le imprese nelle condizioni di incorrere in pesanti sanzioni.

In sintesi gli Enti firmatari del presente comunicato si impegnano ad operare, così come hanno cercato di fare finora, affinché le aziende che aderiscano alla propria offerta formativa possano agire al riparo da rischi derivanti da interpretazioni normative non certe.

Gli Enti si assumono comunque l'impegno di continuare a monitorare l'evoluzione normativa nazionale, regionale nonché contrattuale, al fine di cogliere ed utilizzare ogni eventuale futura novità per offrire alle aziende una più ampia gamma di proposte formative, ognuno nell'ambito della propria autonomia progettuale, in un contesto di maggiori certezze.

Infine, gli enti firmatari colgono l'occasione per chiarire ulteriormente due aspetti connessi alla formazione apprendistato:

- Il contratto di apprendistato, per sua natura a "causa mista", prevede obblighi formativi per tutta la sua durata a prescindere sia dal regime legislativo in cui si trova l'apprendista al momento dell'assunzione (Lg 196/97; Dlg 276/2003, Lg 133/2008 quando sarà applicabile) sia dal canale utilizzato per assolvere gli obblighi formativi (Catalogo Regionale, formazione completamente a carico dell'azienda).
- Per quanto concerne il tutor aziendale, l'art 49 del Dlg 276/2003 esplicita la "...presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate..." pertanto in assenza di nuove normative sia che esplicitano la modalità e la tipologia di formazione per i tutor aziendali sia che escludono l'obbligo formativo per il tutor, restano ancora validi i precedenti riferimenti legislativi ossia il DM n° 22 del 28 febbraio del 2000 che ne esplicitava il ruolo, le caratteristiche ed i requisiti, ma soprattutto una formazione di almeno 8 ore che, come cita il suddetto decreto, deve essere organizzata e finanziata dalle strutture formative esterne all'azienda (in Emilia Romagna, gli enti accreditati).

per il CF&L  
Il Presidente  
(Maurizio Bertarini)

per FORMART SCARL  
Il Consigliere Delegato  
(dott. Umberto Pallareti)

per IRFA CONFARTIGIANATO  
L'amministratore delegato  
(dott. Mauro Gardenghi)